



ipertestuali e, quindi, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”.

Il Ministero costituendosi in giudizio ha contestato la sussistenza sia del presupposto dell'urgenza, sia la parvente fondatezza della domanda.

1. La signora [REDACTED] ricorre con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a n. 40,5 nella graduatoria provinciale di Roma per la classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado, pubblicata definitivamente il 01.09.2023 sia nell'anno scolastico 2023/2024 e sia nell'anno scolastico 2024/2025, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

2. Quanto al cd. periculum in mora, deve preliminarmente evidenziarsi che in ricorso la ricorrente ha dedotto di essere unica componente del suo nucleo familiare, senza occupazione. Inoltre, ha precisato che il pregiudizio imminente risulta “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali.

In tal senso la difesa attorea ha dedotto e provato che il mancato riconoscimento del giusto punteggio per mancata valutazione titoli culturali legittimamente vantati dalla ricorrente e non calcolati dal sistema telematico non sta consentendo e non consentirà la chiamata della ricorrente in occasione delle convocazioni previste sia nell'anno scolastico 2023/2024 e sia nell'anno scolastico 2024/2025, con ogni conseguente danno alla carriera e alla professionalità.

Circa i danni patrimoniali, la dott.ssa [REDACTED] ha dimostrato di essere unico componente del suo nucleo familiare, disoccupata e quindi priva di risorse sufficienti in grado di garantire una dignitosa e libera esistenza, non essendo cioè in grado di affrontare le minime spese personali nonché onorare integralmente l'impegno assunto per il riscatto della laurea ai fini pensionistici e le spese del TFA.

Inoltre, la medesima ha supportato con specifiche deduzioni i danni di natura professionale temuti. Ebbene, osserva il giudicante che le deduzioni sopra sunteggiate consentono di individuare con sufficiente determinatezza l'estremo processuale del periculum in mora. Difatti parte ricorrente ha illustrato, con la necessaria specificità, in che modo i tempi di svolgimento del giudizio ordinario potrebbero in ipotesi incidere sulla sua sfera patrimoniale, professionale e personale in guisa non riparabile a posteriori.

In particolare, la parte ricorrente ha chiarito e provato le ragioni della non ricostruibilità postuma della sua carriera, tenuto conto che l'eventuale accertamento successivo del suo diritto non potrebbe dar luogo alla completa ed esaustiva ricostruzione giuridica del suo profilo e dei titoli professionali,



con la conseguenza di possibili danni non riparabili a posteriori. Inoltre, anche dal punto di vista reddituale, la signora [REDACTED] ha dimostrato fatti concretizzanti l'estremo dell'irreparabilità del pregiudizio anche economico in quanto incidente sui diritti della persona.

Pertanto, la medesima ricorrente ha allegato e dimostrato che il danno temuto potrebbe essere evitato in caso di accoglimento del ricorso.

Infatti, a differenza di quanto eccepito dal Ministero, la [REDACTED] ha allegato che la Prof.ssa [REDACTED] [REDACTED] con punti n. 40 punti risulta collocata in posizione n. 3.465, inferiore a quella da lei pretesa, ed ha ottenuto, come si evince dal bollettino del 02.10.2023, la nomina in servizio, fino al termine delle attività didattiche, presso la Scuola [REDACTED] (con codice meccanografico [REDACTED]), scuola indicata dalla ricorrente in fase di presentazione della domanda telematica.

Pertanto, la parte attrice ha dimostrato l'evitabilità del danno temuto attraverso la tutela giudiziaria invocata nella presente sede.

In tal senso la parte ricorrente ha fornito, come era suo onere, dettagliati e concreti elementi concretizzanti il requisito dell'urgenza, secondo ragioni peraltro ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla mera natura dello stesso diritto azionato.

Sotto il profilo del periculum in mora, salvo quanto si preciserà in seguito, il ricorso è dunque accoglibile.

3. Venendo quindi al fumus boni iuris, nel merito, risulta documentalmente che in data 29.05.2022, la Sig.ra [REDACTED] ha inviato domanda di inserimento nella II° fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche).

L'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 ha stabilito che "Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia". Per l'anno scolastico 2023/24 è stata prevista la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, così come previsto dal decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

In data 21.04.2023, la Sig.ra [REDACTED] ha quindi inoltrato anche la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I° fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il Sostegno della Scuola secondaria di II° grado (ADSS), dichiarando il "conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 30 giugno 2023".



In data 03.08.2022, l'Ambito Territoriale di Roma pubblicava le graduatorie provvisorie, dalle quali risultava attribuito alla docente il punteggio complessivo di n. 36 punti nella graduatoria ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado, con conseguente collocazione della ricorrente alla posizione n. 3.946 della relativa graduatoria.

Ora, risulta per tabulas che ancor prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, già il 01.08.2023, la ricorrente ha provveduto ad inoltrare formalmente il primo reclamo all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Roma, rappresentando di aver legittimamente diritto al punteggio superiore dovuto in base ai titoli posseduti rispetto a quello che, invece, le era stato assegnato in base alla procedura telematica effettuata. Successivamente, sono state presentate ulteriori istanze di revisione in autotutela e atti reclamo, anche corredati con il rinnovo della trasmissione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli culturali vantati.

In particolare, oltre alla prima comunicazione del 1° agosto 2023, detto titolo risulta già allegato

- a) all'istanza in autotutela/reclamo del 04.08.2023 e
- b) all'istanza in autotutela/reclamo del 25.09.2023.

Nonostante i reclami opportunamente motivati, la sig.ra [REDACTED] non risulta avere ricevuto mai alcun riscontro dall'Amministrazione, per cui la stessa non ha allo stato ottenuto la rettifica del suo punteggio e, di conseguenza, neppure della sua corretta posizione in graduatoria sia in sede di pubblicazione delle prime graduatorie definitive del 28.08.2023, sia, successivamente, in sede di pubblicazione delle ultime graduatorie definitive dell'01.09.2023.

Per conseguenza, la ricorrente, a fronte dei 40,5 punti vantati, risulta avere ricevuto il riconoscimento di soli n. 36 punti nelle graduatorie definitive provinciali di Roma, pur avendo fatto valere immediatamente la mancata valutazione ed il mancato inserimento dei seguenti titoli culturali: certificazione informatica EiPASS, certificazione Cambridge, livello FIRST (b1) di lingua inglese, diploma di Master di secondo livello in "Economia e diritto della previdenza complementare".

Ora, la parte convenuta si è difesa sul punto intanto osservando che tali titoli non erano stati presentati ed indicati nella domanda iniziale, inoltre lamentando che l'interessata avrebbe mai presentato istanze di reclamo.

Tale assunto non è fondato, sia perché, come anticipato risultano documentalmente presentate più istanze di revisione avanzate dalla ricorrente al fine di ottenere la valutazione dei titoli omessi, ancora prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, sia comunque perché la rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati offerti dalla medesima discende dal generale obbligo di soccorso istruttorio, scaturente dall'art. 6 comma 1 lettera b) della legge n. 241/1990 e dall'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, secondo cui la pubblica amministrazione deve concedere il



soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (cfr. sentenza n. 2221/23 del Tribunale di Foggia).

Con tale strumento, infatti, l'Amministrazione, a fronte delle istanze documentate dell'interessata avrebbe dovuto permettere alla stessa di adeguare la domanda ad elementi di fatto dimostrati come esistenti.

Nella presente sede giudiziaria, peraltro, la ████████ ha prodotto i tre documenti dimostrativi del possesso dei titoli culturali vantati e la parte resistente non ha avanzato alcuna specifica contestazione sul loro valore probatorio o sulla loro rilevanza giuridica ai fini del punteggio aggiuntivo rivendicato. Si aggiunga che l'art. 8 commi 6-8 dell'OM n. 112/2022 prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e impone la rettifica, anche in melius, del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, con una fase demandata agli uffici scolastici. In particolare, detta Ordinanza Ministeriale prevede che, una volta intervenuto il controllo da parte del dirigente in fase di primo incarico, con la relativa convalida, i titoli e la loro quotazione in termini di punti divengono e sono da considerarsi giuridicamente validati in via definitiva ed utilizzabili come tali anche nel futuro percorso anche per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL22/2020.

Pertanto, in ogni caso, in fase di assegnazione del primo incarico alla ricorrente, interverrà la validazione di tutti i titoli in via definitiva.

Conclusivamente, la domanda, nei limiti della presente fase cautelare, deve essere accolta e quindi il punteggio posseduto dalla ricorrente e la sua conseguente posizione in graduatoria devono essere rettificati, sulla base della dimostrata titolarità effettiva da parte dell'interessata dei titoli culturali già fatti valere e che danno diritto al punteggio richiesto, pari complessivamente a 40,5.

Sulla base di questa diversa e migliore posizione in graduatoria, l'Amministrazione dovrà immediatamente provvedere a valutare, in uno agli altri presupposti di legge, il diritto della ████████ alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado nella Provincia di Roma per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025

5. La domanda risarcitoria avanzata non è accoglibile nella presente fase cautelare, in quanto trattasi di credito per il quale non si ravvisa la sussistenza del presupposto dell'urgenza data la non irreparabilità del pregiudizio. Parimenti è a dirsi per la richiesta di condanna del Ministero dell'Istruzione, ad attribuire alla ricorrente i punti che avrebbe maturato per l'.a.s. 2023/2024 per un contratto di lavoro a tempo determinato da settembre al 30.06.2024 (pari a n. 12 punti ad anno scolastico) nelle GPS della Provincia di Roma per la classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado, in quanto trattasi di provvedimento di ricostruzione postuma della carriera non richiedibile in fase cautelare per le ragioni già indicate.



6. Le spese di lite della presente fase sono compensate per metà, dandosi atto della parziale controvertibilità delle interpretazioni giurisprudenziali in tema di soccorso istruttorio e della novità della questione e per il residuo seguono la soccombenza del Ministero, e si liquidano anche tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

accerta e dichiara che alla ricorrente devono essere accreditati n. 40,5 punti nelle GPS della Provincia di Roma per la classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado e per l'effetto ordina la rettifica del punteggio in n. 40,5 punti nella graduatoria predetta con ogni conseguenza in ordine alla modifica della posizione in graduatoria della ricorrente e alla conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado nella Provincia di Roma per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025;  
dichiara nella presente sede inaccoglibile qualsiasi altra domanda;  
compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente alla rifusione delle residue spese di lite, liquidate in [REDACTED], oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria.

Roma, 4.1.2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Casola

